

Studio Legale  
**Avv. Pietro Siviglia**  
**Patrocinante in Cassazione**  
Via A. Cimino 65 - Reggio Calabria  
Tel. 0965/811515 Fax. 1782212045  
avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it

**TRIBUNALE DI FERRARA**

**SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art. 414 C.p.c.**

**con contestuale richiesta ex art. 700 C.p.c. e 669 sexies, comma 2, c.p.c.**

**PER** il **Prof. RIZZO Vincenzo**, nato a Varese (VA) il 01/03/1991 e residente a Cittanova (RC) alla Via Barletta n. 43, C.F. RZZVCN91C01L682F, rappresentato e difeso, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, dall'Avv. Pietro SIVIGLIA, CF SVGPTR72L15F112M, PEC avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it, fax 1782212045, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria alla Via Antonio Cimino n. 65, è elettivamente domiciliato,

**- Ricorrente -**

**CONTRO**

**II MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici in Bologna alla Via Alfredo Testoni n.6 è altresì domiciliato;

**- Resistente -**

**e nei confronti di**

**tutti i docenti inseriti nell'elenco delle assegnazioni provvisorie interprovinciali (ADSS) per l'anno scolastico 2024/2025 per la Provincia di Reggio Calabria.**

**Controinteressati**

**PREMESSE DI FATTO**

L'odierno ricorrente presta servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito con il profilo di docente assunto dalle Graduatorie Provinciali delle Supplenze di prima fascia Sostegno (ADSS) della Provincia di Ferrara a tempo determinato nell'a.s. 2023/2024 finalizzate al ruolo, con anno di formazione e prova superato (classe di concorso ADSS) presso I.I.S. "Luigi Einaudi" – Ferrara (FEIS01300Q) e, dunque, a tempo indeterminato dal 01.09.2024 (All. 3).



Esso ricorrente, tuttavia, risiede nella Provincia di Reggio Calabria ove assiste la nonna, BELVEDERE Caterina (n. 16.02.1938) disabile in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. 104/92 come da certificazione allegata (All. 4.2).

Pertanto, giovandosi dell'intesa tra Ministero dell'Istruzione e del Merito del 27.06.2024 (All. 2) che ha consentito anche ai neoassunti di partecipare alla c.d. mobilità annuale di cui al CCNI delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (All. 1), ha presentato, in data 22.07.2024 (All. 4), unitamente ai documenti comprovanti il diritto all'assegnazione, domanda di assegnazione provvisoria verso la Provincia di Reggio Calabria.

In siffatta domanda il docente esprimeva le seguenti preferenze:

**Preferenze\***

Numero d'ordine	Codice										Descrizione
1	R	C	T	F	0	3	0	0	0	8	ITIS "Michele Maria Milano" – Polistena (RC)
2	R	C	S	S	G	7	9	1	E	9	Comune di Polistena
3	R	C	I	S	0	3	9	0	0	7	Polo Liceale M. Guerrisi – V.Gerace – Cittanova (RC)
4	R	C	I	S	0	2	2	0	0	T	I.I.S. Gemelli Careri Oppido Mamertina - Oppido Mamertina (RC)/ Taurianova (RC)
5	R	C	I	S	0	1	4	0	0	V	Istituto d'Istruzione Superiore Raffele Piria - Rosarno (RC)
6	R	C	I	S	0	1	3	0	0	3	I.I.S. Severi – Gioia Tauro
7	R	C	I	S	0	1	9	0	0	2	Istituto d'Istruzione Superiore "Nicola Pizi" – Palmi (RC)
8	R	C	I	S	0	3	2	0	0	C	Istituto Istruzione Superiore "Einaudi-Alvaro" – Palmi (RC)
9	R	C	I	S	0	1	7	0	0	A	Istituto Superiore Enrico Fermi - Bagnara (RC)
10	R	C	I	S	0	3	6	0	0	Q	I.I.S. L. Nostro/L. Repaci – Villa San Giovanni
11	R	C	I	S	0	3	1	0	0	L	Istituto Istruzione Superiore Guglielmo Marconi - Siderno
12	R	C	I	S	0	4	2	0	0	3	Polo Tec. – Prof. DEA Persefone – Zanotti Bianco - Locri
13	R	C	I	S	0	4	1	0	0	7	Istituto Istruzione Superiore "Oliveti-Panetta" - Locri
14	R	C	I	S	0	2	6	0	0	5	Istituto Istruzione Superiore "Bocconi – Fermi" – Reggio Calabria
15	R	C	S	S	0	0	0	V	X	8	Provincia di Reggio Calabria

In data 01.08.2024 l'Ambito Territoriale Provinciale di Reggio Calabria, con nota prot. 11169 del 31.07.2024 (All. 5), pubblicava le graduatorie provvisorie (All. 5bis) inserendo il nominativo del ricorrente nell'elenco degli esclusi per affermata generica carenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 5 dell'intesa del 27.06.2024.

Seguiva pronto e motivato reclamo del ricorrente (All. 6) cui seguiva il riscontro dell'ATP di Reggio Calabria che così, a mezzo mail del 07.08.2024 (All. 7), motivava l'esclusione dall'elenco:

*“La precedenza spetta per unico parente o affine nella sola condizione di assenza di parenti o di affini di grado inferiore di persona con disabilità in situazione di gravità*

*La SV per l'assistenza alla nonna non ha prodotto/documentato con idonea certificazione le condizioni di cui sopra (es coniuge del disabile ,esistenza altri figli ecc)”.*

A questo punto il ricorrente contestava siffatta determinazione con mail del



08.08.2024 (All. [8](#)) del seguente letterale tenore:

*“Gentile,*

*il decreto legislativo n.105/2022, ha abolito la figura del referente unico dell'assistenza. Le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione a.s. 2024/2025 sono ancora disciplinate dal CCNI 2019/22, prorogato dall'Ipotesi di Intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024 che, tra l'altro, ha introdotto alcune precisazioni nonché recepito le deroghe di cui all'art 34. del CCNL 2019/21.*

*Il sottoscritto, ha pieno diritto, ad usufruire della precedenza prevista dall'art. 8 del CCNI 19/22 punto IV lettera N. che cita testualmente " Assistenza al parente o affine entro il secondo grado ovvero il terzo grado con grave disabilità" non prevedendo la figura del referente unico.*

*Le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria riferita al punto IV del CCNI, laddove si riferiscono a personale che può beneficiarne in qualità di referente unico dell' assistenza es. " unico parente o affine entro il secondo grado" vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali, senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell' assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità.*

*Sono altresì inapplicabili, per sopravvenuta incompatibilità, le disposizioni che prevedono obblighi di autodichiarazione delle situazioni di esclusività o unicità.*

*Pertanto, il sottoscritto, ha pieno diritto ad usufruire della precedenza prevista dal succitato art. 8 del CCNI 19/22 punto IV lettera n.*

*In caso di mancata applicazione della precedenza, così come previsto per legge, il sottoscritto si riserva di adire le vie legali a tutela dei propri diritti. “*

Il motivato reclamo del ricorrente non sortiva effetto alcuno atteso che sia nelle nuove graduatorie delle assegnazioni provvisorie (All. [9bis](#)), pubblicate con nota ATP RC prot. 13171 del 21.08.2024 (All. [9](#)) il ricorrente figurava ancora tra gli esclusi nonostante, peraltro, la disponibilità dei posti ulteriori (ben 491 come da prospetto allegato (All. [10bis](#)) alla nota prot. 13167 del 21.08.2024 (All. [10](#)) rispetto a quelli assegnati a soggetti senza precedenza o con punteggio inferiore come evincibile dall'elenco (All. [11bis](#)) di cui al bollettino pubblicato con avviso prot. 13566 del 26.08.2024 (All.[11](#)) che appresso si riporta nella parte di interesse:

Parimenti non otteneva alcun positivo riscontro la diffida dello scrivente procuratore così che il ricorrente si vede costretto a ricorrere a Codesto On.le Tribunale per i seguenti

### **MOTIVI DI DIRITTO**

#### **Sul diritto del ricorrente all'assegnazione provvisoria**

Il ricorrente ha pieno diritto ad ottenere l'assegnazione provvisoria. Esso ricorrente



rientra, anzitutto, nel novero dei soggetti che, pure neoassunti, hanno diritto a partecipare alla c.d. mobilità annuale grazie all'Intesa tra MIM e OO.SS. che, integrando il pertinente CCNI delle Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie così dispone:

*“5. Considerato quanto stabilito dall'art. 34, comma 8, del CCNL, ai docenti di cui ai precedenti commi 2 e 3, è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità annuale interprovinciale purché rientrino nelle seguenti categorie:*

*a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;*

***b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i docenti di cui all'art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall'art. 7, comma 1, del CCNI;***

*c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:*

*1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;*

*2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);*

*3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);*

*4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);*

*5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).*

*d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.*

*La domanda di assegnazione provvisoria va comunque presentata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del CCNI”.*

Ebbene, il ricorrente rientra nella categoria di cui alla lettera B) assistendo la nonna (signora BELVEDERE Caterina su affine di secondo grado) come da dichiarazioni allegate alla domanda e non contestate.

Per contro, la motivazione dell'esclusione è contraddetta dalla lettura dell'Intesa tra



Ministero dell'Istruzione e del Merito e OO.SS. che, al punto 7 dell'art. 1, così perentoriamente afferma in merito alla pretesa necessità delle dichiarazioni degli altri congiunti del disabile:

***“7. A seguito delle modifiche apportate all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, con il quale è stato eliminato il referente unico dell'assistenza, le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria di cui all'art. 8, comma 1, punto IV, e di cui all'art. 18, comma 1, punto IV del CCNI, laddove si riferiscono a personale che può beneficiarne in qualità di referente unico dell'assistenza (es. “uno dei fratelli o delle sorelle”, art. 8, comma 1, punto IV, lett.g, e art. 18, comma 1, punto IV, lett.g; “solo figlio/figlia”, art. 8, comma 1, punto IV, lett. i, e art. 18, comma 1, punto IV, lett.i; “unico parente o affine entro il secondo grado”, art. 8, comma 1, punto IV, lett.n, e art. 18, comma 1, punto IV, lett.n), vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali, senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell'assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità. Sono altresì inapplicabili, per sopravvenuta incompatibilità, le disposizioni dell'art. 8, comma 1, punto IV, e dall'art. 18, comma 1, punto IV, del CCNI nella misura in cui prevedono obblighi di autodichiarazione delle situazioni di esclusività o unicità. In merito al rapporto di parentela di cui all'art.8 comma 1, punto IV, lett. h e n, e art.18, comma 1, punto IV, lett.h e n, del CCNI, si precisa che per coniuge si intendono anche la parte di unione civile e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016 n.76”.***

Pertanto, dalla semplice lettura della norma si ricava come la motivazione addotta dal funzionario dell'ATP reggino – che richiama il testo non più vigente dell'art. 8 del CCNI – sia assolutamente infondata bastando la dichiarazione del ricorrente che ha fruito dei permessi mensili per l'assistenza alla disabile nel corso dell'A.S..

**Null'altro la norma richiede ed è, pertanto, incontestabile il diritto del ricorrente all'assegnazione provvisoria interprovinciale nella provincia di Reggio Calabria anche alla luce dei ben 491 posti disponibili (vedasi l'allegata nota ATP RC prot. del 21.08.2024 – All.ti [10](#) e [10bis](#)).**

#### **Istanza cautelare ex art 700 cpc**

Sussistono, nel caso de quo tutte le condizioni richieste per l'ammissibilità del chiesto provvedimento cautelare. Per quanto sopra esposto ed in atti documentato, risulta sussistente anzitutto il *fumus boni juris*.

Quanto al *periculum in mora* appare evidente la sussistenza del pericolo di danno grave ed irreparabile. Devesi rilevare, difatti, come il mancato accoglimento della presente istanza e



la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente, attesi i tempi del giudizio ordinario.

**Dalla documentazione versata in atti, emerge l'irreparabile pregiudizio che tale situazione sta creando al ricorrente e alla disabile che lo stesso assiste che si vede privata di una presenza costante dell'unico nipote su cui può fare affidamento per ogni esigenza.**

**La sede di lavoro del ricorrente, difatti, dista ben 1046 km dal luogo di residenza della disabile (Anoia in provincia di Reggio Calabria) così che è impossibile l'assistenza se non per i tre giorni di permesso mensili che la L. 104/92 impone.**

Si ribadisce, pertanto, come il tempo necessario per agire in via ordinaria pregiudica irrimediabilmente il diritto della ricorrente atteso che il giudizio ordinario non potrebbe mai concludersi prima della fine del corrente anno scolastico.

**E' comunque necessaria una decisione inaudita altera parte stante l'imminenza dell'avvio dell'anno scolastico (16 settembre 2024 l'inizio delle lezioni – All. 20).**

Valgano ad ulteriore sostegno le massime che seguono che, seppure inerenti al diverso caso dell'impugnativa del trasferimento, sono comunque applicabili al caso de quo:

***“Sussiste anche il periculum in mora, considerato che l'illegittimo mancato riconoscimento della precedenza impedisce alla ricorrente di assistere il familiare disabile, per un tempo che, nelle more della definizione del giudizio di merito, rischia di pregiudicare gli interessi, costituzionalmente rilevanti, protetti dalla ridetta legge n. 104/1992.”***

(ordinanza del Tribunale del Lavoro di La Spezia n. cron. 3793/2017 del 23/11/2017).

***“Sussiste anche il periculum in mora, rendendosi apprezzabile il paventato pregiudizio che i tempi di un giudizio di merito possano significativamente incidere su diritti della lavoratrice espressione di valori costituzionali, quali il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art.30 Cost.), la tutela della maternità e dell'infanzia (art. 31 Cost.) ed il ruolo della donna lavoratrice, cui va consentito l'adempimento dell'essenziale funzione familiare (art. 37 Cost.)”*** (ordinanza del Tribunale del Lavoro di La Spezia n. cron. 3562/2016 del 28/09/2016).

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti richiesti dalla legge per l'invocata misura cautelare.

**P.Q.M.**

**Voglia, l'Ill.mo Giudice Unico del Lavoro adito, previi gli incumbenti di rito e rigettata ogni contraria istanza, accogliere le seguenti**

**CONCLUSIONI**



in via d'urgenza:

1. **disporre**, per i motivi di cui al ricorso, con decreto emesso "inaudita altera parte", ai sensi degli art. 700 e 669 sexies, comma 2, c.p.c., sussistendo i presupposti del "*fumus boni iuris*" e del "*periculum in mora*", e non consentendo i fatti su descritti di disporre la convocazione della controparte, o, in caso di diverso avviso previa comparizione delle parti, la sospensione e/o revoca del provvedimento con il quale l'ATP di Reggio Calabria, confluito nel bollettino delle assegnazioni provvisorie interprovinciali di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso ADSS, pubblicate con avviso prot. 13566, datato 26.08.2024, nella parte in cui non inserisce il ricorrente quale destinatario di assegnazione provvisoria interprovinciale per l'A.S. 2024/2025, disponendo, in conseguenza, l'assegnazione provvisoria per l'A.S. 2024/2025 del ricorrente ad una delle sedi richieste in domanda e secondo l'ordine di preferenza ivi indicato;
2. **condannare**, in conseguenza, l'ente resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Nel merito:

3. **Accertare e dichiarare**, l'illegittimità del provvedimento con il quale l'ATP di Reggio Calabria, confluito nel bollettino delle assegnazioni provvisorie interprovinciali di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso ADSS, pubblicate con avviso prot. 13566, datato 26.08.2024, non inserisce il ricorrente quale destinatario di assegnazione provvisoria interprovinciale, disponendo, in conseguenza, in via definitiva l'assegnazione provvisoria per l'A.S. 2024/2025 del ricorrente ad una delle sedi richieste in domanda e secondo l'ordine di preferenza ivi indicato;
4. **condannare**, infine, l'ente resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile ma non è dovuto il contributo unificato trovandosi il ricorrente nelle condizioni previste dalla legge per l'esenzione (All. 15).

Si dichiara, inoltre, ai fini e per gli effetti degli artt. 133, c. 3 e 134, c. 3, c.p.c., di voler ricevere i relativi avvisi c/o il seguente n. di fax 01782212045 e/o presso la seguente casella di posta elettronica certificata [avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it](mailto:avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it).

**SI PRODUCONO IN COPIA I SEGUENTI DOCUMENTI:**

[All. 1 - CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie triennio 2019-22-signed-si....pdf](#)



[All. 2 - Intesa MIM OO SS del 27-06-24-Firmato-signed.pdf](#)

[All. 3 - Contratto di lavoro del ricorrente.pdf](#)

[All. 4 - Domanda assegnazione provvisoria del ricorrente.pdf](#)

[All. 4.1 - ALLEGATO G Dichiarazione docenti beneficiari deroghe.pdf](#)

[All. 4.2 Belvedere Caterina certificazione disabilità.pdf](#)

[All. 4.3 - Carta identità e codice fiscale Belvedere Caterina.pdf](#)

[All. 4.4 - Dichiarazione-personale-docenti assegnazione provvisoria.pdf](#)

[All. 5 - Nota ATP RC 0011169.31-07-2024 pubblicazione graduatorie assegnazioni.pdf](#)

[All. 5bis - Graduatoria-assegnazione-provvisoria.pdf](#)

[All. 6 - Reclamo del ricorrente.pdf](#)

[All. 7- Riscontro funzionario ATP RC del 07-08-24.pdf](#)

[All. 8 - Controdeduzioni del ricorrente del 08-08-24.pdf](#)

[All. 9 - Nota ATP RC 13171.21-08-2024 graduatorie definitive.pdf](#)

[All. 9bis - Graduatorie definitive.pdf](#)

[All. 10 - Nota ATP RC 13167.21-08-2024 disponibilità.pdf](#)

[All. 10bis - Disponibilità II GRADO posto SOSTEGNO.pdf](#)

[All. 11 - Nota ATP RC 13566.26-08-2024 pubblicazione assegnazioni provvisorie.pdf](#)

[All. 11bis - Elenco assegnazioni.pdf](#)

[All. 12 - Diffida stragiudiziale.pdf](#)

[All. 12bis - ricevuta protocollo diffida.pdf](#)

[All. 13 - Certificato di residenza del ricorrente.pdf](#)

[All. 14 - Certificazione anagrafica della disabile.pdf](#)

[All. 15 - Dichiarazione sostitutiva esenzione c u.pdf](#)

Reggio Calabria, 02.09.2024

Avv. Pietro SIVIGLIA

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI  
CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI (EX ART.151 C.P.C)**

Il sottoscritto procuratore rivolge, altresì, istanza ex art. 151 c.p.c.





A tal fine, considerato il numero rilevante dei litisconsorti interessati; premesso che il presente ricorso ha ad oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente meglio identificato in atti, che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutto il personale inserito nell'elenco delle assegnazioni provvisorie interprovinciali di Reggio Calabria per la classe di concorso ADSS che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso; considerata l'amplia platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; che il numero contro-interessati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno appare pregiudizievole per la ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami, oltre che incompatibile con le esigenze di celerità del presente giudizio,

**VOGLIA**

la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., autorizzare:

la notificazione del ricorso e del relativo decreto fissazione udienza ai potenziali controinteressati evocati in giudizio tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito a ciò preposto.

*Reggio Calabria, 02 settembre 2024*

**Avv. Pietro SIVIGLIA**

